



collegamento
www.siulp.it

flash

del 5 febbraio 2021



Cos'è e come funziona

L'anticipo del TFS, è previsto dall'articolo 23 del dl 4/2019 che consente, dopo il pensionamento, la fruizione immediata del TFS attraverso un finanziamento del sistema bancario.

Nel n. 45 del 7 novembre 2020 di questo notiziario flash, avevamo annunciato come imminente l'inserimento dell'INPS tra gli enti erogatori accreditati al rilascio della certificazione, da produrre all'istituto di credito a cui si intende chiedere l'anticipazione sulla propria liquidazione.

Ebbene, con nota circolare n. prot. DFP-0001975-P del 13 gennaio 2021, la Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione pubblica, ha diramato istruzioni in relazione all'attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che prevede, appunto, la possibilità di richiedere l'anticipo di una quota di TFS/TFR (entro i 45.000 euro) per i dipendenti pubblici che cessano o sono cessati dal servizio per collocamento a riposo, avendo raggiunto i requisiti ordinari per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia, come previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche.

Nella nota si esplicita lo scopo della misura che è quello di colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati, in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Tale disciplina, infatti, per i dipendenti pubblici prevede termini posticipati di erogazione rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all'importo totale della prestazione, a differenza dei dipendenti privati che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un'unica soluzione.

In linea generale, nell'ambito della disciplina attuativa prevista dal citato d.P.C.m., tutti gli enti erogatori del trattamento (l'INPS per larga parte delle amministrazioni pubbliche, nonché i datori di lavoro pubblici che erogano direttamente ai propri dipendenti il TFS/TFR) devono certificare agli interessati - che ne facciano richiesta al fine di ottenere l'anticipo - il diritto al trattamento di fine servizio comunque denominato, il relativo importo complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell'importo in un'unica soluzione e del relativo ammontare. Tale certificazione dovrà essere rilasciata entro novanta giorni dalla ricezione della domanda da parte del neo pensionato.

E' questo documento che consente al neo pensionato di «presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all'importo dell'indennità di fine servizio maturata», fino a un tetto massimo di 45mila euro, alle «banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro».

Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato.

L'ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, comunica la certificazione del diritto oppure il rigetto della domanda.

Con la certificazione del diritto, l'ex dipendente pubblico presenta domanda alla banca che la trasmette all'ente erogatore per concludere il contratto. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito della somma sul conto corrente indicato nella domanda.

Non sembra sia previsto un termine per presentare il certificato in banca per la richiesta di anticipazione del TFS, non essendoci riferimenti normativi in questo senso. Quindi, una volta acquisita la certificazione del diritto, prima di presentare la domanda vera e propria alla banca, si potranno comparare le proposte di più istituti di credito nel momento in cui dovessero aderire all'opzione.

L'elenco degli istituti di credito convenzionati è consultabile al seguente link:

<https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente/consulta-l-elenco-degli-istituti-di-credito-aderenti-all-accordo-quadro>

La nota della Funzione pubblica è disponibile nell'archivio circolari del sito: www.siuip.it



Pensioni on-line

Servizio di consulenza on-line per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul sito www.siuip.it

Per la promozione per merito straordinario il parere della Commissione Centrale non è vincolante, ma per discostarsene è necessaria una esplicita motivazione del Capo della Polizia

Alcuni nostri iscritti ci chiedono spesso pareri in relazione alla opportunità di attivare contenziosi rispetto al mancato accoglimento di proposte premiali pervenute all'attenzione della specifica Commissione deputata ad esprimere i previsti pareri.

Nel panorama giurisprudenziale abbiamo, oggi, selezionato una pronuncia particolarmente significativa al riguardo.

Si tratta della decisione del Consiglio di Stato Sez. III n. 04890/2015, del 23 ottobre 2015, che cristallizza il principio che nei procedimenti premiali, per la promozione per merito straordinario nella Polizia di Stato, non costituisce vizio del parere della commissione il fatto che questo sia risultato difforme dalla proposta del Questore. Non spetta, inoltre, al giudice della legittimità entrare nella questione se l'operazione oggetto di valutazione meriti o meno una ricompensa di maggior grado.

Sappiamo che nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da una accentuata discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense. Il giudizio è affidato alla commissione centrale; che, proprio in quanto "centrale", secondo i Giudici di palazzo Spada, "ha il compito di garantire un'equilibrata proporzionalità nonché l'omogeneità dei criteri, laddove le proposte dei singoli Questori, proprio perché provengono da una pluralità di fonti, potrebbero risultare scoordinate fra loro".

Con la decisione qui oggetto di esame, il Consiglio di Stato ha definito un contenzioso avente ad oggetto l'applicazione delle disposizioni concernenti le ricompense del personale della Polizia di Stato, e più precisamente la ricompensa della promozione alla qualifica superiore per meriti straordinari e speciali prevista dall'art. 71 del d.P.R. n. 335/1982.

L'appellante, già ricorrente in primo grado, era stato destinatario del decreto del Capo della Polizia con il quale era stata disposta la promozione alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari e speciali, in relazione ad una operazione di servizio nella quale – unitamente ad un collega parigrado - aveva dato una non comune prova di sé, tanto che il Questore aveva proposto entrambi per la promozione per meriti straordinari.

Successivamente, però, con decreto del 22 febbraio 2008, lo stesso Capo della Polizia ha annullato "in autotutela" quella promozione sostituendola con un encomio solenne. Tale annullamento era motivato con la considerazione che il decreto del 20 novembre 2007 era stato emesso nell'erroneo presupposto che

l'apposita commissione centrale per le ricompense avesse espresso parere conforme alla proposta del Questore, mentre in realtà si era espressa per la concessione di un encomio solenne.

L'interessato proponeva ricorso al T.A.R. che rigettava il ricorso. Il Consiglio di Stato investito dell'appello ha in primis analizzato la questione se il parere della commissione centrale delle ricompense abbia carattere vincolante o meno affermando che le disposizioni sopra citate del regolamento n. 782/1985 non qualificano espressamente il parere come vincolante, tuttavia il sistema complessivo della normativa lascia intendere che la pronuncia della commissione sia il momento culminante e decisivo della procedura. Di conseguenza, l'ipotesi che il Capo della Polizia se ne discosti, pur se ammessa, si configura come una eccezione, che richiederebbe un'esplicita motivazione.

In ogni caso, Conclude il Consiglio di Stato, si tratti di parere vincolante o meno, è risolutiva la considerazione che nella fattispecie il Capo della Polizia ha decretato la promozione basandosi sull'erroneo convincimento che in quel senso fosse il parere della commissione. Il Capo della Polizia non intendeva esercitare il suo (supposto) potere di decidere in modo difforme dal parere, al contrario intendeva uniformarvisi. Quel decreto era dunque viziato, quanto meno, dall'errore sul contenuto del parere.

Tale vizio era in sé sufficiente – salvo verificare le ulteriori condizioni – per giustificare l'annullamento in autotutela.

SICUREZZA: Romano (SIULP), urgente Governo credibile e autorevole per non arrestare il processo riformatore in atto che deve garantire il rilancio del Paese

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale inviate alla stampa in data 3 febbraio 2021:

“Assistiamo da oltre un mese e con estrema preoccupazione, anche per la tenuta della coesione sociale, all'evoluzione di una crisi di governo, consumatasi in una fase estremamente delicata e complessa del nostro paese, che rischia di frenare tutti i processi riformatori in atto in settori vitali, quali quelli della sicurezza, della giustizia e della sanità.

Ogni giorno aumentano i casi di insofferenza, molti anche ad alta tensione che sfociano in veri e propri disordini di piazza, che fanno respirare in ogni angolo del paese, in tutte le categorie di operatori commerciali e produttivi, uno scoramento crescente nei cittadini a causa della lunga crisi economica e sanitaria che è aggravata anche dalla pandemia in atto.

Una situazione delicata, complessa e, per certi versi, anche aggressiva che richiede una risposta immediata per ridare fiducia ai cittadini ed evitare che, attesa la palude nella quale si sta generando un insidioso immobilismo istituzionale, soprattutto sui temi caldi ed urgenti quali la giustizia, la sicurezza, la sanità e l'efficientamento degli apparati burocratici dello stato, possa avere gravi conseguenze.

Questa situazione, per quanto riguarda la sicurezza, mina il percorso e gli incredibili sforzi che sono stati prodotti negli ultimi tre anni sul versante delle riforme strutturali a livello ordinamentale, tutte necessarie per rilanciare un'azione più efficace ed efficiente degli apparati preposti, ma anche per rimettere in moto la dinamica salariale che, nel settore della sicurezza, è indispensabile per rifondere e rafforzare lo spirito di appartenenza ma anche per meglio qualificare il servizio reso dalle donne e dagli uomini in uniforme che, nell'ultimo anno, hanno dimostrato di essere punto saldo di riferimento per i cittadini e la democrazia grazie all'abnegazione, all'equilibrio e all'umanità, oltre che alla consueta professionalità dimostrata.

Come cogente è la questione dei pensionamenti negli apparati di sicurezza, che oggi, se non si interviene in modo immediato e con provvedimenti straordinari temporanei, corre il rischio di decapitare i ruoli medio alti della struttura di polizia creando una paralisi pericolosa e inevitabile.

Per tali motivi occorre accelerare le fasi concorsuali, anche attraverso lo scorrimento di tutte le graduatorie ancora in essere e prevedere la possibilità, che chi ne fa richiesta, di poter continuare a prestare servizio al fine di tramandare il proprio saper fare e la propria esperienza alle giovani leve.

Così Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, rinnovando la totale fiducia nella saggezza del Presidente Mattarella circa la possibilità di una immediata e positiva risoluzione della crisi, in una nota, con la quale sottolinea che bisogna riprendere e concludere le procedure per il rinnovo contrattuale nella P.A. e nel comparto Sicurezza in particolare, commenta l'attuale situazione di crisi del governo considerato che le risposte che si attendono richiedono un esecutivo forte e credibile.

Rinnovare i contratti del pubblico impiego, oggi più che mai, diventa indispensabile e urgente. Giacché questi settori, e in special modo la sicurezza dove peraltro si deve concludere il primo accordo per l'area dirigenziale delle Forze di polizia a cui è affidata la responsabilità di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, insieme alla sanità e alla scuola, saranno il volano che imprimerà la velocità con cui portare positivamente a termine le riforme e costituire le basi per il rilancio economico, sociale e politico del paese, sottolinea il leader del SIULP.

Oggi, anche alla luce del grave vulnus evidenziato in settori nevralgici della nostra vita democratica, come quello dell'amministrazione della giustizia atteso che devono essere garanzia di terzietà dell'azione dello Stato verso i singoli cittadini, conclude Romano, diviene ancora più improcrastinabile revisionare l'intero impianto della mission giustizia e sicurezza, rivedendo il rapporto tra la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria relativamente alla fase delle indagini preliminari, attraverso un serio confronto anche sulla necessità di mantenere l'obbligatorietà dell'azione penale atteso il nuovo assetto processuale introdotto nel 1989.”

Scrutinio per merito comparativo, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti, riferito al 31.12.2018

Con circolare n. 333-D/9807/00012378 del 3 febbraio 2021, la Direzione Centrale per le Risorse Umane, in seguito alle circolari pari numero del 27.11.2020 e del 28.12.2020, inerenti all'avvio della procedura di scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 24-quater, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comunica che, per la procedura in esame, sono state presentate 3.537 istanze e, a mente della citata disposizione normativa, risulta possibile scrutinarne un numero pari al doppio dei posti disponibili e, pertanto, si comunica che l'ultimo candidato ammesso allo scrutinio occupa la posizione di ruolo n. 5.472, mentre per i posti riservati a coloro i quali sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di lingua tedesca, l'ultimo candidato ammesso al procedimento occupa la posizione di ruolo n. 18.192. Premesso quanto sopra, si precisa che le domande presentate da coloro i quali occupano una posizione di ruolo successiva a quelle indicate non potranno essere valutate ai fini dello scrutinio. Con successiva circolare verrà dato avvio alle attività finalizzate alla validazione dei titoli in possesso dei candidati. La circolare è consultabile nell'apposita sezione sul sito www.siulp.it

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare
Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Prestazioni indebitamente erogate dall'INPS e modalità di recupero

Può capitare che il pensionato si trovi a dover restituire delle somme indebitamente percepite dall'INPS. Abbiamo varie tipologie di indebito:

1) *indebito derivante dall'errata comunicazione dei dati da parte dell'Amministrazione datrice di lavoro.*

Al riguardo, l'articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 stabilisce che, al di fuori dell'ipotesi di fatto doloso dell'interessato, qualora per errore, contenuto nella comunicazione dell'Ente di appartenenza, venga liquidato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta, l'Ente responsabile della comunicazione, quale obbligato diretto nei confronti dell'Istituto previdenziale, è tenuto a rimborsare le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato da parte dell'Ente datore di lavoro;

2) *indebito accertato in sede di attribuzione del trattamento di pensione definitiva e riferito alla differenza fra trattamento di pensione provvisorio e trattamento di pensione definitiva.*

In questo caso, l'articolo 162 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone invece il conguaglio a debito nel caso di minore importo del trattamento definitivo di pensione e il recupero dell'indebito direttamente sul trattamento pensionistico nell'ambito del rapporto obbligatorio che si articola secondo lo schema ordinario di bilateralità tra Istituto previdenziale e pensionato.

Sul tema del recupero dell'indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, di cui al citato articolo 162, sono intervenute le Sezioni Riunite della Corte dei Conti che, con le sentenze n. 7/2011/QM e n. 2/QM/2012, hanno rivisitato l'orientamento in precedenza espresso con la sentenza n. 7/2007/QM ed hanno precisato che "Lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'Amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. [...]".

In definitiva, l'orientamento giurisprudenziale che si è consolidato nel corso degli anni ha progressivamente introdotto il principio della tutela dell'affidamento ingenerato nel pensionato in buona fede dalla legittimità del provvedimento pensionistico provvisorio adottato. Tale affidamento deve essere valutato, in particolare, considerando il lasso temporale intercorso tra la fruizione della prestazione pensionistica indebitamente erogata e il momento in cui ne è chiesta la restituzione, nonché l'assenza di dolo dell'interessato nella causazione dell'errore che ha determinato detta prestazione.

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, l'articolo 162 del d.P.R. n. 1092/73 - che non fissa alcun limite temporale per l'eventuale recupero degli importi pensionistici provvisoriamente corrisposti - non può trovare applicazione qualora la liquidazione del trattamento definitivo di pensione sia oltremodo tardiva, rispetto ai perentori termini procedurali fissati dalla legge, essendo trascorso un notevole lasso temporale tra la formazione dell'indebitato e la richiesta di restituzione dell'Ente previdenziale.

L'obbligo di procedere all'azione di recupero - atteso che la provvisorietà del trattamento conferito, implicando il successivo conguaglio o la rettifica dello stesso, non preclude il diritto-dovere dell'Istituto alla ripetizione dell'indebitato - comporta necessariamente l'esperimento dell'azione di recupero nei confronti delle Amministrazioni statali per gli indebitati sorti in applicazione di decreti dalle stesse emessi e posti in pagamento dall'ex INPDAP a seguito dell'assunzione della competenza alla gestione e al pagamento delle pensioni agli iscritti alla CTPS.

3) indebitato determinato dalla revoca o modifica del trattamento pensionistico definitivo.

Il recupero degli indebitati scaturiti da revoca o modifica di provvedimenti di pensione è disciplinato dall'articolo 206 del D.P.R. n. 1092/73 - applicabile anche agli iscritti alle Casse pensioni (CPDEL, CPS, CPUG, CPI) in virtù della disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 538/86 - che dispone l'irripetibilità degli stessi, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all'accertamento di fatto doloso dell'interessato.

4) riforma in appello o in Cassazione di sentenza di primo grado favorevole al pensionato

Le somme corrisposte in esecuzione di sentenza favorevole al pensionato, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite all'Ente erogatore. Ciò in quanto dalla sentenza di riforma discende, in guisa quasi automatica, l'effetto di porre nel nulla, sin dal momento della sua emissione, il provvedimento dal quale traeva titolo il pagamento preteso e ottenuto dal ricorrente vittorioso; sicché l'esecuzione della sentenza di riforma non può non avere l'effetto di ripristinare la situazione giuridica riconducibile al primo decusum, quale era anteriormente alla proposizione del ricorso. (cfr. al riguardo, Cass. Civile, Sez. III, n. 829/2007; Cass. Civile, Sez. III, n. 21992/2007; Cass. Civile, Sez. Lavoro, n.14178/2009).

Per quanto sopra, nessun affidamento nella sentenza favorevole al pensionato/iscritto rispetto al vaglio del Giudice superiore può essere ritenuto meritevole di tutela, atteso che il ricorrente vittorioso non può ignorare l'esistenza del principio costituzionale del duplice grado di giudizio, in virtù del quale la decisione favorevole al pensionato può essere, come spesso avviene, ribaltata in grado successivo.

Alla stregua di quanto sinteticamente indicato, la riforma della sentenza favorevole al pensionato/iscritto comporta la condanna dello stesso alla restituzione delle somme già incassate, poiché con detta riforma viene a mancare la causa giustificativa del pagamento effettuato dall'Istituto.

In sostanza, la sentenza di riforma della prima sentenza favorevole al pensionato/iscritto implica la condanna, implicita, alla restituzione di quanto già percepito in esecuzione della prima sentenza, poi riformata. L'Istituto, infatti, a seguito della sentenza sfavorevole provvede al pagamento solo ed esclusivamente in forza della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex articolo 431 c.p.c.

Per effetto della sentenza di riforma l'interessato, al quale è nota la provvisorietà degli effetti della prima sentenza, non ha più titolo per trattenere le somme percepite in via provvisoria, anche in forza di quanto previsto dall'articolo 336, comma 2 c.p.c., il quale dispone che "la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata".

Pertanto, non sono applicabili a tali fattispecie le disposizioni di favore che nel tempo hanno individuato i presupposti per la non ripetibilità, integrale o parziale, delle indebite erogazioni delle prestazioni pensionistiche.

5) Indebito determinato da problema contabile o reddituale che abbia causato una qualsiasi percezione non dovuta

Per quanto riguarda gli indebiti derivanti dalle verifiche reddituali, l'articolo 13, comma 2, della legge n. 412/1991, impone all'Inps di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Ebbene a questo riguardo l'Istituto spiega (circolare 47/2018) che se la verifica riguarda "redditi non conosciuti" (cioè redditi non presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto) che determinino un indebitato pensionistico, gli stessi devono essere recuperati entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa da parte del pensionato la dichiarazione di dati completi.

Se si tratta di "redditi conosciuti" (es. pensioni o assegni già in godimento dal pensionato o dai suoi familiari comunicate al Casellario Centrale) il recupero dei relativi indebiti pensionistici deve essere effettuato entro l'anno successivo alla liquidazione del trattamento pensionistico rilevante.

In generale, l'articolo 13 della legge 412/91 prevede che le somme non dovute, erogate dall'Inps, non debbano essere restituite, a meno che l'errore non sia attribuibile all'interessato.

Al contrario, gli indebiti devono essere rimborsati all'Istituto nel caso in cui il pensionato sia a conoscenza di fatti, che possano modificare il suo diritto alla pensione o l'importo della stessa.

Se l'errore di somme indebitamente erogate riguarda provvedimenti dell'Istituto di previdenza sociale, esse allora rientrano nella sanatoria prevista dalla legge 412, nel caso in cui:

- siano effettuate sulla base di provvedimenti formali e definitivi;
- i provvedimenti siano stati comunicati al pensionato;
- il provvedimento sia viziato da un errore imputabile all'Inps.

L'Istituto può avere diritto a ricevere rimborsi di somme erroneamente versate, solamente nel caso in cui il pensionato non comunica all'Istituto fatti, di cui l'ente non era a conoscenza, e che potrebbero modificare l'importo della pensione dello stesso.

Se tuttavia, l'interessato comunica adeguatamente all'Inps i fatti necessari e l'Istituto continua ad erogare somme che non spettano al pensionato, non può essere prevista alcuna restituzione. È l'ente infatti ad avere il dovere di verificare ogni anno i redditi del pensionato, che possano incidere sul diritto o sull'importo della prestazione.

Non solo: il recupero delle somme erroneamente versate deve avvenire entro un termine determinato, oltre il quale non può essere richiesto alcun risarcimento.

In particolare:

- se i redditi che incidono sull'ammontare della pensione non erano a conoscenza dell'Istituto, la restituzione delle somme deve essere richiesta entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'Inps viene a conoscenza dei redditi;
- se i redditi sono stati comunicati in sede di dichiarazione, l'erogazione errata delle somme deve essere notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della dichiarazione dei redditi.

Oltre tali limiti di tempo, le somme non possono essere più richieste indietro.

Nel caso in cui l'Istituto di previdenza richieda la restituzione di importi illegittimi, l'interessato dovrà avviare un ricorso amministrativo, in modo da poter procedere con una azione giudiziaria successiva contro l'ente.

Se il ricorso ha esito negativo, è possibile fare causa all'Istituto.

Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 ha inserito il comma 2 bis prevedendo espressamente che le somme indebitamente percepite "se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili".

Infine, l'indebito pensionistico è soggetto al normale termine di prescrizione decennale (art. 2946 cc). La prescrizione del diritto alla restituzione si compie, pertanto, con il decorso di dieci anni decorrenti:

- dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
- dal giorno in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito.

Qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate all'Istituto, il termine di prescrizione decorre dalla data della ricezione della comunicazione, in conformità all'articolo 2935 c.c., che dispone la decorrenza del termine prescrizione dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Per quel che concerne le modalità di recupero per la Gestione pubblica, queste si atteggiano in una delle seguenti forme, in ordine di priorità:

- a) compensazione con crediti arretrati vantati nei confronti dell'Istituto;
- b) trattenute sulle prestazioni;
- c) pagamento mediante rimesse in denaro.

Fonti: circolare INPS n. 47 del 16.03.2017

Determinazione presidenziale n. 123 del 26.07.2017

Sospensione Forum Doppiavela

Con riferimento al forum a suo tempo realizzato nell'ambito del portale Doppiavela, quale spazio condiviso per stimolare la discussione tra il personale di Polizia su temi di interesse comune, si fa presente che l'Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento della P.S. ha rappresentato la necessità di procedere ad un aggiornamento della piattaforma ospitante il predetto forum in relazione ai nuovi sistemi di sicurezza. Pertanto, tenuto anche conto che negli ultimi anni, il numero dei frequentatori del forum si è fatto sempre più esiguo, fino ad essere inferiore alla decina, si procederà alla chiusura temporanea del servizio, al fine di consentirne una completa reingegnerizzazione.



servizi.siulp.it il portale dedicato agli iscritti
assistenza fiscale e previdenziale, convenzioni e altro

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 5/2021 del 5 Febbraio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123